



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**(art. 415 c.p.c.)**

Il giudice,  
letto il ricorso che precede,  
visti gli artt. 415 e ss. c.p.c.;  
considerato che la già programmata attività processuale non consente la trattazione del  
procedimento ad un'udienza anteriore a quella di seguito indicata

**FISSA**

l'udienza del 28.6.2023

**MANDA**

al ricorrente per la notifica, entro dieci giorni dalla data odierna, del ricorso introduttivo  
e del presente decreto al convenuto, avvertendo quest'ultimo che dovrà costituirsi in  
giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza proponendo, a pena di decadenza, le  
domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e i mezzi di prova di cui  
intende avvalersi;

considerato che l'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte;  
visti gli artt. 127 e 127 *ter* c.p.c.;

**DISPONE**

che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

**ASSEGNA**

per il deposito di tali note alle parti termine perentorio sino al giorno fissato per l'udienza;

visto l'art.16 *bis*, comma 9 *octies* d.l. n.179/2012;

**DISPONE**

che le note siano della lunghezza massima di due pagine con carattere Times New Roman dimensione 12, spaziatura 1.5;

**AVVISA**

le parti che in assenza delle suddette note scritte, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o verrà fissata udienza e che nel caso in cui nessuna delle parti depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e verrà dichiarata l'estinzione del processo.

Si comunichi

Catania, 08/03/2023

**IL GIUDICE**

*Elisa Milazzo*